



# PROCEDURE PROVVISORIE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

Allegato al Decreto Commissariale n. 001 del 10/01/2019

**PROCEDURE PROVVISORIE PER LA LIQUIDAZIONE  
DEGLI INDENNIZZI PER I DANNI CAUSATI DALLA  
FAUNA SELVATICA**

**ART. 1 - FINALITÀ**

1. Il presente regolamento, viene adottato in esecuzione dell'art- 15 commi 3 e 4 della L. 394/91 e disciplina le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture agricole e forestali causati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco, così come delimitato dal L.R. n. 28 del 20/11/2017.
2. Alle spese relative all'indennizzo dei danni si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dall'Ente Parco.
3. Non sono indennizzabili altre tipologie di danni causati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.
4. Il presente regolamento viene adottato in via provvisoria nelle more dell'emanazione ed approvazione del "Regolamento del Parco" quale strumento di gestione ed organizzazione dell'Ente.

**ART. 2 - DANNI AMMESSI AD INDENNIZZO**

1. L'Ente Parco provvede ad indennizzare le seguenti tipologie di danni provocati dalla fauna selvatica:
  - a) danni alle colture agricole e forestali;
  - b) danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata (l'ammontare dell'indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni e comunque l'Ente potrà proporre al danneggiato la fornitura delle piantine);
  - c) danni a castagneto da frutto come definito all'art. 11;
  - d) danni per incidenti stradali provocati da fauna selvatica;

**ART. 3 - DANNI NON AMMESSI A INDENNIZZO**

1. L'indennizzo non è corrisposto nelle ipotesi e per le tipologie di danni di seguito indicate:
  - a) quando a seguito del sopralluogo venga accertata la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento ovvero riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, non compatibili con l'area protetta ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 394/91;
  - b) quando in sede di sopralluogo venga accertato che le colture oggetto del danno denunciato siano state raccolte o manomesse;
  - c) danni ad impianti di essenze arboree, a frutteti e a colture agrarie attuati con contributi pubblici, ove non sia stata prevista in progetto un'adeguata opera di protezione e prevenzione dei danni, ovvero quando la stessa è stata prevista in progetto ma non risulti successivamente adottata;
  - d) danni alle produzioni di particolare pregio o a carattere intensivo (drupacee, pomacee, fichi e olive da mensa con più di 100 piante; uva da tavola, coltivazioni ad ortaggi e legumi superiori ad un'estensione di Ha. 00.25.00) per le quali non siano state adottate idonee misure di protezione, anche preventivamente concordate con l'Ente Parco;
  - e) danni alle tartufaie per le quali non siano state adottate idonee misure di protezione, anche preventivamente concordate con l'Ente Parco;
  - f) danni ai boschi o i rimboschimenti oltre tre anni dall'impianto;
  - g) danni ai boschi cedui ed ai suoi prodotti;
  - h) danni a carico dei prodotti delle querce (ghiande) presenti naturalmente;
  - i) danni, pur oggettivamente quantificabili, causati da specie (volatili e roditori) largamente diffuse in tutto il territorio regionale ed italiano, la cui presenza nel territorio del Parco non sia pertanto ascrivibile al particolare

regime di tutela vigente.

- j) danni alla circolazione di veicoli, a persone e/o a cose;
- k) danni a noceti con superficie media a pianta inferiore a 49 mq, al di sotto della quale il noceto è da considerarsi da legno;
- l) danni a colture denunciate al di fuori del loro normale ciclo di produzione;
- m) danni a carico di prati naturali (pascoli);
- n) danni la cui stima accertata sia inferiore ai 50,00 euro.

#### **ART. 4 - DANNI ALLE COLTURE AGROFORESTALI**

1. Le domande di indennizzo per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate dal possessore, proprietario, enfiteuta, affittuario, comodatario del fondo all'Ente Parco in tempo utile per l'accertamento del danno e comunque prima della raccolta anche parziale del prodotto.
2. La domanda dovrà essere presentata in carta libera, su apposito modulo che sarà reso disponibile presso gli uffici dell'Ente Parco e comunque scaricabile dal sito ufficiale dell'Ente medesimo. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal danneggiato con firma resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Certificazione indispensabile da allegare alla domanda:
  - Titolo di proprietà o fascicolo aziendale prodotto dal Centro Assistenza Agricolo (CAA) di appartenenza o relativa autocertificazione;
  - Visura catastale ed estratto di mappa aggiornati e comunque rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda;
  - Per i vigneti di estensione superiore a 1.000 mq. l'istanza dovrà essere corredata da copia della dichiarazione della superficie vitata o da autocertificazione attestante che il richiedente ha rispettato la normativa vigente in materia di impianto dei vigneti.
4. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza al diritto per l'indennizzo del danno.
5. L'accertamento sarà effettuato nel minore tempo possibile dalla denuncia e comunque entro un lasso di tempo sufficiente a poter accertare la causa del danno.
6. Il proprietario/conduttore del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata.
7. L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente; eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di accertamento danni.
8. Il personale dell'Ente redige, anche utilizzando il database informatizzato se disponibile, un verbale contenente: i dati della denuncia, l'accertamento del danno, i riferimenti ai prezzi e alle quantità di indennizzo in conformità con l'allegato documento tecnico vigente; eventuale documentazione fotografica a supporto della stima ed ogni informazione ed indicazione utile a ridurre il futuro danno sulla coltura praticata.
9. Il verbale sottoscritto dal richiedente e consegnato in copia allo stesso costituisce accettazione formale di quanto riportato nel verbale stesso.
10. Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale o verbalizzi rilievi o eccezioni ad una parte dei dati rilevati durante il sopralluogo, può presentare una perizia estimativa di parte del danno, redatta da un professionista abilitato, entro 20 giorni dall'esecuzione del sopralluogo. L'Ente Parco procederà, comunque, alla valutazione del danno tenendo conto delle risultanze della perizia estimativa di parte.
11. Nel caso di mancata presentazione della perizia estimativa di parte nel termine di cui al comma precedente, il danno sarà liquidato utilizzando i dati rilevati nel verbale di sopralluogo redatto.
12. L'Ente Parco può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda richiedendole con qualsiasi mezzo, anche telefonico, al richiedente. Questi deve ottemperare entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di inottemperanza la domanda è respinta. Quanto sopra vale anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in

occasione del sopralluogo; il verbale stilato in tale sede, avrà efficacia trascorsi giorni venti senza che l'Ente Parco abbia richiesto ulteriori notizie o integrazioni.

#### **ART. 5 - MISURA DELL'INDENNIZZO**

1. L'indennizzo dei danni relativo ad ogni singola pratica è limitato ad un contributo percentuale sulla mancata produzione vendibile dell'annata, per come previsto dalla tabella di seguito riportata.

<b>Danno accertato e valutato alle produzioni agricole</b>	<b>Percentuale di indennizzo</b>
fino ad € 250,00	100%
da € 251,00 a € 1.500,00	<b>70%</b> partendo da un indennizzo minimo di € 250,00
da € 1.501,00 a € 2.500,00	<b>60%</b> partendo da un indennizzo minimo di € 1.050,00
da € 2.501,00 a € 3.500,00	<b>50%</b> partendo da un indennizzo minimo di € 1.500,00
da 3.500,00 a € 5.000,00	<b>40%</b> partendo da un indennizzo minimo di € 1.750,00
sup. a € 5.001,00	<b>30%</b> partendo da un indennizzo minimo di € 2.000,00

2. In ogni caso, l'indennizzo relativo ad una singola ditta non potrà superare € 6.000,00 per i danni al patrimonio agro-forestale.

3. è fatto obbligo, comunque, ai danneggiati di approntare tutte le misure di protezione legalmente possibili ed eventualmente prescritte dall'Ente Parco, atte a proteggere le colture;

4. La misura dell'indennizzo è soggetta a riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente Parco. Nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco la percentuale di indennizzo sarà pari al 30% del danno accertato.

#### **ART. 6 - VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**

1. I danni al patrimonio agro-forestale sono valutati dall'Ente Parco sulla base di indagini di mercato comparative e/o sulla base di valori fissati da mercuriali delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

2. Sulla base delle predette informazioni, l'ufficio competente dell'Ente Parco redige il prezzario delle colture e del bestiame, soggetto almeno con cadenza annuale a revisione ed approvazione da parte degli organi competenti. Il prezzario sarà pubblicato all'albo dell'Ente Parco, all'albo dei Comuni del Parco e sul sito ufficiale dell'Ente Parco e diverrà esecutivo decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione senza che i soggetti interessati abbiano presentato formalmente rilievi sui prezzi praticati.

3. L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dall'Ente Parco.

#### **ART. 7 - LIQUIDAZIONE**

1. La liquidazione dell'indennizzo all'avente diritto deve avvenire entro centoventi giorni dall'accertamento dell'evento dannoso.

2. Alla liquidazione dell'indennizzo provvederà il Direttore dell'Ente con proprio provvedimento, sulla base dell'attività istruttoria condotta dal competente Ufficio.

3. In caso di carenza di fondi nell'esercizio in corso, gli indennizzi sono liquidati entro il primo semestre dell'esercizio successivo.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza dell'atto di liquidazione dell'indennizzo il danneggiato può fare richiesta, in carta libera, per il riconoscimento degli interessi legali.

#### **ART. 8 - MISURE DI PREVENZIONE E DI ASSISTENZA**

1. L'Ente Parco ogni anno può redigere apposito bando per finanziare le spese per la realizzazione delle azioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri, al fine di eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture.
2. Nell'ambito della presente attività l'Ente Parco può inoltre direttamente realizzare e/o fornire strutture o strumenti idonei allo scopo.
3. La realizzazione delle azioni previste comporta la rinuncia ad ulteriori indennizzi per le colture e/o per il bestiame tutelati dalle stesse.
4. La mancata realizzazione delle predette misure di prevenzione, finanziate dal parco, entro il termine previsto dall'Ente Parco per la realizzazione dei lavori e per l'effettuazione delle spese, salvo cause motivate e autorizzate, comporterà la decadenza da ulteriori indennizzi per danni successivi.
5. L'Ente Parco, può promuovere ed effettuare appositi programmi di assistenza agli agricoltori e agli allevatori soggetti a danni da fauna selvatica.
6. L'Ente Parco nell'ambito degli indirizzi forniti in sede di bilancio di previsione dal Consiglio Direttivo, predispone piani di controllo del cinghiale, anche allo scopo di contenere i danni al patrimonio agro-forestale.

#### **ART. 9 - NORME SPECIFICHE PER IL CASTAGNETO DA FRUTTO**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento viene definito castagneto da frutto la coltivazione agricola di piante arboree per la esclusiva produzione di frutti, (castagne) e non di legname, con una superficie media occupata per pianta superiore a mq 30.
2. I castagneti da frutto devono risultare in attualità di coltura; condizione necessaria è che vengano sottoposti a cure colturali che consistono in potature di mantenimento, potature straordinarie su piante malate o di forma imperfetta, rimozione del legno cariato sui castagni più vecchi, sostituzioni di piante, ripuliture, cura alla superficie del suolo ed eventuali concimazioni.
3. I castagneti da frutto devono avere un'estensione minima pari ad almeno 10 piante anche se accorpati (piante ricadenti in più particelle catastali anche non contigue).
4. Quanto predisposto dal comma d dell'art. 3 del presente regolamento non è riferito al castagneto da frutto.
5. Il periodo ultimo per la denuncia dei danni è posto al 20 Novembre di ogni anno.

#### **ART. 10 - DANNI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI**

1. Questo Ente, ai fini dell'indennizzo dei sinistri stradali provocati da fauna selvatica recepisce il regolamento di attuazione dell'art. 55, comma 2 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 approvato con D.G.R. n. 2203 del 29.12.2008.

Procedura :

- a) gli indennizzi sono liquidati a favore di soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica su strade **NON** private, ricadenti all'interno dell'area protetta;
- b) ai fini dell'indennizzo l'espressione "fauna selvatica" causativa di incidenti stradali è da intendersi riferita alle seguenti specie di ungulati selvatici: Cervo, capriolo e cinghiale
- c) saranno liquidati gli indennizzi ai soggetti ammessi al contributo in misura non superiore al 60 % del danno accertato con limite massimo di € 3.000,00;
- d) il proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare l'avvenuto incidente all'Ente Parco, **entro e non oltre 15 giorni dall'accaduto**. Il danneggiato dovrà presentare istanza all'Ente, su apposita modulistica corredata dalla seguente documentazione:
  - fotocopia del documento di identità;
  - fotocopia patente di guida;
  - copia della carta di circolazione e del foglio di possesso attestanti il diritto di proprietà o di altro diritto reale sul veicolo;
  - verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285

(Polizia Stradale della Polizia di Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Municipale dell'ambito del territorio di competenza, funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale);

- eventuali rilievi fotografici o ogni altro documento idoneo a ricostruire il fatto ed i danni prodotti dall'investimento;
  - preventivo riportante l'ammontare del costo della riparazione dei danni subiti, compilato da una ditta o da un perito iscritto all'albo;
- e) - non saranno prese in considerazione istanze incomplete e redatte su modulistica difforme;
- f) - qualora in base alla documentazione presentata ed a seguito di eventuali verifiche, anche in ordine alla presenza di idonea cartellonistica, possano escludersi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, l'Ente provvede ad indennizzare il danneggiato.
- g) - qualora non esistono elementi per procedere all'indennizzo l'Ente deve opporre diniego motivandone le ragioni;

## **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1-Per i soli danni alle colture agricole e forestali e limitatamente all'esercizio corrente i soggetti danneggiati, su richiesta dell'Ente Parco, potranno trasmettere a complemento della domanda, comunque corredata della documentazione necessaria di cui all'art 4, una perizia di parte estimativa del danno, redatta da un professionista abilitato, sulla base della quale L'Ente Parco procederà alla valutazione del danno e alla liquidazione dell'indennizzo.

Spett.le  
Parco Naturale Regionale del Vulture  
c/o Regione Basilicata  
Via Vincenzo  
Verrastro, 4  
85100 POTENZA (PZ)

**Oggetto:** Richiesta di indennizzo a seguito di incidente stradale con fauna selvatica - ungulati - Denuncia di sinistro.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ In via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_  
Proprietario/a dell'autoveicolo modello \_\_\_\_\_  
Targato \_\_\_\_\_

riquadro da compilare se trattasi di **DITTA individuale o società**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ Residente a \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ In via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_  
In qualità di rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_  
Con sede legale a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
Proprietario/a dell'autoveicolo modello \_\_\_\_\_  
Targato \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'indennizzo dei danni causati dall'investimento di fauna selvatica avvenuto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità nonché della decadenza dei benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000)

**DICHIARA**

che il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, mentre con l'autoveicolo in premessa specificato percorreva la strada \_\_\_\_\_, in direzione \_\_\_\_\_, presso (indicare il punto esatto dell'impatto ad es. il km., a circa n. metri da ecc.) \_\_\_\_\_ investiva un \_\_\_\_\_ proveniente da \_\_\_\_\_

Nell'investimento l'animale causava i seguenti danni all'autovettura

- l'animale rimaneva ucciso a seguito dell'impatto
- l'animale fuggiva allontanandosi dal luogo dell'impatto.
- sul luogo del sinistro sono intervenuti (indicare l'autorità intervenuta es. polizia stradale ecc.):

**DICHIARA** inoltre,

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il la presente istanza viene presentata.
- di essere a conoscenza che il riconoscimento da parte dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture dell'indennizzo costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei confronti della Regione Basilicata e della Provincia;
- di non essere titolare di polizze assicurative per i danni alle cose ed alle persone oggetto della domanda di indennizzo;
- che all'atto dell'incidente il veicolo era idoneo alla circolazione su strada ai sensi della vigente normativa;
- che non sono state accertate violazioni al Codice della Strada o altri fatti che evidenzino comportamenti colposi del conducente relativamente all'incidente avvenuto;
- di aver preso visione dei criteri e delle modalità che disciplinano gli indennizzi a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con ungulati selvatici e delle modalità di presentazione delle istanze di risarcimento ovvero presentazione della istanza entro 15 giorni dall'accaduto, su apposita modulistica redatta dall'Ente, completa di tutta la documentazione richiesta, pena il non accoglimento della stessa.
- che il sinistro non è avvenuto su strade private

**Allega alla presente**

- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia patente di guida;
- copia della carta di circolazione e del foglio di possesso attestanti il diritto di proprietà o di altro diritto reale sul veicolo;
- verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Polizia Stradale della Polizia di Stato, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Municipale dell'ambito del territorio di competenza, funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale);
- eventuali rilievi fotografici o ogni altro documento idoneo a ricostruire il fatto ed i danni prodotti dall'investimento;
- preventivo riportante l'ammontare del costo della riparazione dei danni subiti, compilato da una ditta o da un perito iscritto all'albo;

Data,

FIRMA